

**Tribunale di Brescia,
sentenza dell'11 novembre
2022, n. 2740 – clausola
compromissoria,
legittimazione attiva del
curatore speciale,
annullamento del contratto ex
art. 2475 ter c.c., azione
revocatoria ex art. 2901 c.c.**

Qualora nello statuto di una s.r.l. sia inserita una clausola compromissoria (da ritenere valida ex art. 34 d. lgs. 5/2003 applicabile *ratione temporis*) che devolva ad un collegio arbitrale qualunque controversia che dovesse insorgere fra i soci o fra questi e la società, incluse le controversie promosse dagli amministratori o nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, la competenza dell'arbitro sussiste, in ipotesi di litisconsorzio necessario, anche nel caso in cui solo uno dei litisconsorti sollevi l'eccezione di arbitrato.

Qualora sia nominato un curatore speciale di una s.r.l., al fine di consentire a questa di partecipare al giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'amministratore unico verso la società medesima, il potere rappresentativo del primo non lo legittima a formulare anche una domanda di annullamento del contratto di cessione d'azienda concluso dall'amministratore in conflitto di interessi, attesa l'eterogeneità tra gli oggetti delle due

domande.

In relazione alla domanda di annullamento del contratto concluso in conflitto d'interessi con la s.r.l. dall'amministratore che ne ha la rappresentanza ex art. 2475 ter c.c., il socio è carente di legittimazione attiva, dal momento che tale domanda può essere formulata solo dalla società.

Con l'azione revocatoria il creditore può domandare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. L'attore ha in tal caso l'onere di provare anzitutto di essere creditore del contraente che ha disposto del proprio patrimonio con l'atto oggetto della domanda.

Principi espressi nel giudizio promosso dall'asserita socia di una s.r.l. volto a ottenere: (i) l'accertamento della sua qualità di partecipante alla compagine sociale; (ii) il risarcimento del danno cagionato alla s.r.l. partecipata dall'amministratore a fronte della cessione dell'azienda ad altra s.r.l. in conflitto di interessi e a prezzo notevolmente inferiore rispetto al suo valore effettivo; (iii) la revoca del convenuto dalla carica di amministratore della s.r.l. e la nomina di un amministratore giudiziario; (iv) la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto con il quale la società partecipata aveva trasferito l'azienda alla cessionaria.

Il Tribunale ha dichiarato: (i) la propria incompetenza in relazione alla domanda di accertamento della qualifica di socia della s.r.l. in capo all'attrice e all'azione di responsabilità dalla stessa proposta nei confronti dell'amministratore della s.r.l., attesa la presenza nello statuto di una clausola compromissoria ; (ii) la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e della s.r.l., in persona del suo curatore speciale, con riguardo alla domanda di annullamento del contratto di cessione di azienda oggetto

di causa; (iii) la carenza di legittimazione attiva di parte attrice con riguardo alla domanda di revoca di detto contratto di cessione di azienda.

[Sent. 11.11.2022 n. 2740Download](#)

(Massime a cura di Simona Becchetti)